

ALLEGATO "B" AD ATTO REP. N. 20936/3083
STATUTO

"FONDAZIONE DIANOVA"

con sede in Milano, Via Volterra n. 9

Art. 1. COSTITUZIONE

Per volontà dei sottoscritti fondatori:

- "Organisation Internationale DIANOVA" con sede in
Lausanne (Svizzera) Chemin de la Vulliette, 4

- Carlo Croff nato a Auronzo di Cadore (BI) il
giorno 24 agosto 1955 residente in Auronzo di
Cadore Via Unione 1 codice fiscale CRF CRL 55M24
A501M, avvocato;

- Ettore Maria Negro nato a Maglie (Lecce) il
giorno 8 febbraio 1965 residente in Milano, Corso
di Porta Romana, 90 codice fiscale NGR TRM 65B08
E815T, avvocato;

- Carlo Bosello nato a Milano il giorno 8 maggio
1960 residente in Milano Via Volterra, 9 codice
fiscale BSL CRL 60E08 F205F. commercialista
è costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del
Codice Civile, una fondazione denominata

"FONDAZIONE DIANOVA"

La fondazione è apartitica, laica e non ha scopi di
lucro.

Art. 2. SEDE

La Fondazione ha sede in Milano Via Volterra 9 e
svolge la sua attività nell' ambito del territorio
dello Stato italiano.

Art. 3. FINALITA'

La Fondazione ha lo scopo esclusivo di gestire,
mantenere ed ampliare il patrimonio mobiliare ed
immobiliare destinato ad associazioni ed enti non
commerciali che abbiano per oggetto sociale lo
svolgimento di assistenza sociale, socio
sanitaria e la beneficenza nell' ambito della cura
e della prevenzione della tossicomania e Aids.

La Fondazione non ha fini di lucro.

Ai fini del conseguimento delle proprie finalità
potranno essere promosse iniziative di qualunque
genere atte ad incrementare il fondo patrimoniale.

Nel quadro degli scopi suddetti la Fondazione potrà
inoltre:

- acquistare, vendere, prendere in locazione o
comodato, beni immobili ove poter svolgere,
direttamente o indirettamente, le attività di cui
sopra, nonché l' acquisizione di partecipazioni di
società immobiliari che detengono immobili
destinati alle attività sopra descritte.

- aderire ad enti nazionali, internazionali ed
interpersonali aventi finalità simili o connesse



alle proprie.

Art. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 5 ASSEMBLEA DEI FONDATORI

Sono fondatori tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, nonché i soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori e cooptati quali Fondatori

Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà.

- essere presentati da un Fondatore;
- contribuire alla Fondazione con una somma non inferiore al 5 % del suo patrimonio, come risultante dall'ultimo bilancio approvato o, per il primo esercizio, in base al patrimonio iniziale, con un versamento minimo di Lire 5.000.000= (cinquemilioni);
- essere cooptati dalla maggioranza dei soci fondatori.

I fondatori, sia partecipanti all'atto costitutivo che divenuti tali successivamente, costituiscono l'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori ha unicamente le seguenti competenze:

1. La nomina dei Consiglieri e del Revisore ovvero del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione;
2. L'attribuzione della qualità di membro Fondatore a terzi successivamente all'atto costitutivo;
3. Approvare le eventuali alienazioni dei beni immobili della fondazione;
4. Deliberare le modifiche statutarie;
4. Deliberare lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio nonché, eventualmente, la nomina di uno o più liquidatori.

I Fondatori diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dal legale rappresentante dell'ente stesso o da persona dallo stesso delegata.

Le funzioni di fondatore non sono delegabili.

A cura del Consiglio Direttivo e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro verbali, attestante i Fondatori in essere nonché le delibere assunte dall'Assemblea dei Fondatori.

L'Assemblea dei Fondatori si raduna unicamente

quando deve assumere delibere di propria competenza ed è convocata dal Presidente della Fondazione o su richiesta di almeno due Fondatori.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima di quello previsto per la riunione. L'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei fondatori intervenuti e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti, eccetto che per quelle assemblee che devono deliberare circa la vendita degli immobili e lo scioglimento della Fondazione, per le quali sarà necessario l'intervento di almeno la metà dei fondatori ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Al fondatore Organisation Internationale Dianova spetta di diritto nominare due membri del Consiglio Direttivo.

Gli altri membri verranno nominati a maggioranza dagli altri Fondatori.

Art.6. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto, ai sensi del precedente articolo, dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto da cinque membri nominati dai Fondatori in atto costitutivo. Questi membri durano in carica un anno, sono rieleggibili e decadono dalla carica qualora non partecipino alle riunioni del Consiglio per tre consecutive senza darne preavviso scritto. I Consiglieri dimissionari o cessati verranno sostituiti con delibera degli altri consiglieri in carica, su proposta del Presidente, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Art.7. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione, fatta eccezione per la vendita degli immobili di proprietà della Fondazione, per la quale vendita è richiesta la delibera dell'Assemblea dei Fondatori. Per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie può il Consiglio stesso delegare parte dei suoi poteri a qualcuno dei suoi membri fissandone le attribuzioni specifiche.

Il Consiglio Direttivo può conferire, altresì, specifici incarichi anche a terzi con funzioni di segretariato generale, tesorerie, direttore amministrativo, determinandone le mansioni ed eventuali retribuzioni o rimborsi spese. Delibera altresì circa eventuali assunzioni.



licenziamenti dei dipendenti e in ordine ai problemi del personale in genere. Esso può nominare e revocare avvocati e procuratori speciali ad negotia e ad litem. Al Consiglio Direttivo inoltre spetta di:

- a) eleggere il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- b) deliberare entro il mese di Aprile il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) proporre all'Assemblea dei Fondatori le modifiche che riterrà opportune al presente Statuto o proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo ad enti aventi finalità simili o connesse alla Fondazione. Le modifiche e le integrazioni al presente Statuto devono ottenere il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica;
- d) autorizzare l'assunzione in gestione diretta di attività rientranti negli scopi statutari della Fondazione;
- e) aderire agli Enti previsti dall' art. 3 ultimo comma;
- f) provvedere alla nomina di un comitato consultivo di membri scelti tra le persone e gli enti che abbiano validamente operato per il perseguimento delle finalità della Fondazione;

Art. 8. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio Direttivo, che presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e provvede ai rapporti con le Autorità;
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per le rispettive competenze.

Il Presidente può delegare i propri compiti ad un Vice Presidente.

Il Vice Presidente Delegato surroga il Presidente

stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 9. VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei membri che lo compongono,

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese.

Art. 10. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o lettera inviata via telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza e contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni

Il Consiglio Direttivo si raduna di norma presso la Sede ovvero, se necessario, in altro luogo, anche all'Estero.

Il Consiglio Direttivo tiene di norma una seduta ordinaria almeno una volta all'anno in occasione del bilancio ed è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione eletto dagli intervenuti.

Ai componenti il Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto e salvo specifica delibera consiliare per incarichi particolari.


Art 11. REVISORE DEI CONTI OVVERO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea dei Fondatori nomina un Revisore dei Conti ovvero, qualora lo reputi opportuno, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri.

Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti provvederanno al riscontro della gestione finanziaria, accerterà la regolare tenuta delle scritture contabili, procederà alle necessarie verifiche e redigerà la propria relazione sui bilanci.

I Revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il primo Revisore ovvero i primi componenti del Collegio dei Revisori sono nominati in sede di atto costitutivo, restano in carica un anno e sono



rileggibili, ai sensi del presente articolo.

Art. 12. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione originario, come versato dai fondatori;
- b) dai versamenti effettuati dai Fondatori successivamente alla costituzione;
- c) dai beni immobili e mobili e dai valori che per lasciti, donazioni, acquisti vengono acquisiti in proprietà della Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dal risultato economico di ogni esercizio.

Art. 13. ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite del patrimonio;
- b) con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone e di enti pubblici e privati;
- c) da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente utilizzate per il raggiungimento degli scopi statutari. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Conto Consuntivo della gestione precedente e il preventivo per il successivo esercizio devono essere approvati entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 14. ESTINZIONE

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C., nel caso in cui gli scopi per i quali fu costituita siano stati raggiunti o divenuti impossibili ovvero di scarsa utilità ovvero ancora il patrimonio sia divenuto insufficiente.

In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, il Patrimonio netto derivante dalla liquidazione sarà devoluto, su determinazione dell'Assemblea dei Fondatori ad altri enti giuridicamente riconosciuti aventi quale scopo lo svolgimento di assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza nell'ambito della cura e della prevenzione della tossicomania e Aids.

Art. 15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti in materia.

Francesca Fiorani
Luca Destre
Carlo Cioffi
Esther Morona
Stefano
Paolo

Carlo Hoff

Estimada Maria

MONTERRAT RAFAEL HERRERO

[Handwritten signature]

Ricardo J. J. JESTIC

Francisco Floran, Kote

Juan J. J. JESTIC

[Large handwritten signature]



[Faint handwritten notes and scribbles on the right margin]